

STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA DOGALI, 1/A- TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 – TEL 0941/22113 – 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX. ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Nell'interesse della **Prof. Recupero Cristina Maria**, nata a Patti (ME) il 20/12/1986, residente a Capo D'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 677/A, cod. fisc. RCPCST86T60G377Z, rappresentata e difesa, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Giovanni Villaroel, del foro di Messina, cod. fisc. VLLGNN85D22G377J, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al fax n. 090.662861 e/o al seguente indirizzo pec: avvgiovannivillaroel@pec.it

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dirigente pro tempore, cod. fisc. 80018500829;

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del dirigente pro tempore, cod. fisc. 80005000833;

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221 n. 65, c.f. 80003660836, con domicilio digitale alla casella pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti -

NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, e cioè di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, classi di



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA DOGALI, 1/A- TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 – TEL 0941/22113 – 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

concorso A015, A031, A034, A050 e A060, sarebbero superati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

- Resistenti potenziali -

PREMESSO

CHE la ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “V. Emanuele III” di Patti, in data 07.07.2005, con votazione 86/100 (cfr. **all. 1**),
- laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, conseguita presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina, in data 28.10.2010, con votazione 110/110 (cfr. **all. 2**),

idonei all’insegnamento per la classe di concorso A015 – DISCIPLINE SANITARIE, A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;

CHE, in data 7.12.2021, la ricorrente ha altresì conseguito, presso la Scuola Superiore Per Mediatori Linguistici “SAN MICHELE” di Sant’Agata di Militello, i 24 Crediti formativi nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (cfr. **all. 3**);

CHE, dunque, in virtù del possesso dei titoli sopra specificati, la ricorrente ha diritto di accesso alle procedure rivolte al reclutamento dei docenti ex art. 5 D.Lgs. 59/2017;

CHE la ricorrente, in data 19.5.2022, ha presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia nell’ambito territoriale della Provincia di Messina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso A015, A031, A034, A050 e A060, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7102095.19-05-2022 (cfr. **all. 4**);

CHE però, al momento della presentazione della domanda, la piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante il possesso della laurea e dei 24 cfu, di iscriversi nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, né tantomeno nella II fascia delle graduatorie di istituto;



AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

CHE, in data 29.7.2022, sono state pubblicate, sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, le graduatorie provinciali per le supplenze GPS definitive della provincia di Messina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevole per il biennio 2022/2024, ripubblicate il 26.8.2022, nelle quali la ricorrente è stata esclusa dalla I fascia GPS e dalla II GI.

RITENUTO

CHE il mancato inserimento della ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia di quelle di istituto, è causa di grave pregiudizio e danno per la stessa:

- che è stata e verrà illegittimamente sopravanzata nella nomina delle supplenze dai docenti già presenti nelle dette prima e seconda fascia;
- che non potrà essere immessa in ruolo poiché è prevista la possibilità di accettare incarichi di supplenza finalizzati all'immissione in ruolo per i soli docenti inseriti in prima fascia.

Ciò premesso la **Prof.ssa Recupero Cristina Maria** ricorre a codesto On.le Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

I) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

Per una migliore intelligenza del presente ricorso appare opportuno ricostruire qui di seguito, seppure brevemente, il percorso di selezione e reclutamento previsto dal MIUR per la formazione delle graduatorie di cui in premessa.

Ai fini dell'inserimento in prima fascia è richiesto, oltre che il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU, il *"titolo di abilitazione e/o specializzazione"* (c.d. TFA); ciò è previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, che ha riproposto il contenuto dell'Ordinanza n. 60/2022.

La detta ordinanza, all'art. 3, comma 9, prevede l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di supplenza solo ai docenti in possesso della c.d. "abilitazione":

"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA DOGALI, 1/A- TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 – TEL 0941/22113 – 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione ...”.

Ne discende che i docenti sprovvisti di “specifico titolo di abilitazione” vengono declassati alla seconda fascia, così come è successo all’odierna ricorrente.

Mentre, per l’inserimento nella seconda fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possesso titoli art. 5 D.Lgs 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).

Tale comportamento posto in essere dalla PP.AA. è manifestamente contrario ai principi comunitari, ormai cristallizzati in materia, ed in particolare a quelli fissati nella Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita dal D.Lgs. 206/2007, che ha abrogato la normativa nazionale che disciplinava i riconoscimenti professionali, e nella Direttiva Comunitaria 2013/55/CE, attuata con D.Lgs. 15/2016, integrativa della precedente e volta ad eliminare gli ostacoli ancora presenti in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La detta Direttiva 2005/36/CE, ed il relativo Decreto di attuazione, impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”.

I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva, o dal relativo Decreto di attuazione, e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto



all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva UE 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

A ciò si aggiunga che l'art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale, e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme comunitarie.

Infatti l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, che ripropone la precedente Ordinanza n. 60/2020, richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Decreto di attuazione.

Sul punto si sono espressi vari Tribunali di merito, fra cui il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2823 del 22/03/2019, ha riconosciuto il diritto e,



pedissequamente, condannato il Ministero a inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle Gps alcuni aspiranti docenti non abilitati ma solo laureati e in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche.

Il Tribunale di Roma ha dedotto che:

le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una “professione regolamentata”, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

i titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

i termini di “abilitazione” e “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea;

le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale”, adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una “formazione regolamentata” ma un semplice procedimento di gestione delle modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge; dunque il titolo non è altro che la “qualifica professionale” conseguita secondo la normativa dell’Unione Europea. Vi è, pertanto, assoluta equivalenza tra possesso dell’abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea e dei 24CFU.

II) Illegittimità dell’O.M. 112/2022 e dell’O.M. 60/2020 - Violazione della L. 107/2015 e del D.Lgs. 59/2017.

L’esclusione e/o non ammissione della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonostante i titoli dalla stessa posseduti, è illegittima, oltre che alla luce della



normativa comunitaria di cui sopra detto, anche in relazione alla normativa nazionale, con riferimento a quanto disposto dalla L. 107/2015 e dal D.Lgs. 59/2017.

In particolare l'art. 5 della L. 107/2015, in merito ai requisiti di accesso ai concorsi, così testualmente dispone:

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche”.*

La disposizione appena trascritta regola le modalità di accesso a tutte le procedure di reclutamento ed evidenzia in modo palese come, nel nostro ordinamento, l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente sia connesso al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.

Ne discende, dunque, l'equiparazione tra l'abilitazione ed i 24 CFU, quali titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti.

Per l'effetto i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e nella seconda delle Graduatorie di Istituto.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dei commi 106 e 107 della L. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.*

Appare coerente con la disciplina sopra evocata ritenere che il possesso della Laurea e dei 24 CFU costituisca titolo per l'iscrizione nelle graduatorie di prima



fascia delle GPS e di seconda delle GI; sarebbe, difatti, anomalo un sistema di reclutamento che consentisse ai possessori di Laurea e dei 24 CFU:

- di accedere ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, ovvero, alle graduatorie di seconda fascia o, ancora, di circolo e di istituto;
- di NON accedere alla graduatoria di prima fascia.

In tal modo, il Legislatore sarebbe incorso nella inspiegabile decisione di prevedere, per i docenti che intendono effettuare supplenze da graduatoria di prima fascia un *quid pluris* rispetto ai docenti che intendono partecipare a concorso ovvero a graduatorie di seconda fascia, in aperta violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

I principi sin qui affermati hanno trovato conferma in svariate pronunce dei Tribunali di merito, tra cui il Tribunale di Messina.

Tra le numerose pronunce si richiamano le seguenti:

Ordinanza del 28/09/2021 con cui il Tribunale ha così statuito: *“nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all’inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 C.F.U.”;*

Ordinanza resa nel mese di Ottobre 2021, con cui l'Organo giudicante ha affermato che il possesso congiunto del diploma di Laurea magistrale ed il conseguimento dei 24 CFU dava diritto all'inserimento, a pieno titolo, all'interno della prima fascia delle GPS;

Sentenza n. 424/2022 del 22/02/2022, che, in continuità con le precedenti pronunce, ha riconfermato il diritto all'inserimento in prima fascia in presenza del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU, indicando, a sostegno, la L. 107/2015 che disciplina la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed il conseguente D.Lgs. n. 59/2017, che prevede come requisito di accesso, non già il conseguimento di un'abilitazione, ma la laurea ed il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

Ordinanza n. 17899/2022 del 18/08/2022, con cui il Tribunale ha riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto della laurea in giurisprudenza e dei 24 CFU ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella



seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di interesse della stessa;

Ordinanza del 31/08/2022 (n. 4111/2022 rg), con cui il Tribunale ha ribadito l'orientamento assunto in precedenza, sancendo il principio per cui il possesso congiunto di laurea e crediti formativi configura una situazione giuridica idonea alla immissione in prima fascia.

Nello stesso senso il **Tribunale di Padova**, con Sentenza n. 382/2022 del 20/06/2022 ha dichiarato che *“il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l'insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe di insegnamento B012, e nella II fascia delle G.I.”*. Il Tribunale di Padova ha riconosciuto come l'interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali sopra richiamati si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare *“una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.

L'Organo giudicante ha, dunque, ritenuto ragionevole che *“i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”*.

Nello stesso senso il **Tribunale di Avezzano**, con sentenza del Luglio 2022, ha statuito che il possesso della laurea più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche equivale ad abilitazione, definendo, quindi, illegittima la condotta dell'Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata *“consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento”*.

Nella motivazione è scritto *“Se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l'abilitazione oppure (in*



alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico – antropo - pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all'insegnamento...infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguenza dei percorsi TFA, PAS e SSIS — è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari".

III) Illegittimità dell'O.M. 112/2022 e dell'O.M. 60/2020 e loro disapplicazione.

Alla luce delle argomentazioni svolte con i motivi che precedono è di tutta evidenza l'assoluta illegittimità delle due Ordinanze Ministeriali n. 112/2022 e n. 60/2020, e dei provvedimenti ad esse connessi, nella parte in cui non permettono ai docenti, in possesso di idonei titoli come sopra specificati, di inserirsi nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI.

Stante la detta illegittimità, che si auspica venga riconosciuta anche da Codesto On.le Tribunale ed Ill.mo Sig. Giudice, i detti atti dovranno essere disapplicati; cosa che il Giudice ordinario ha il potere di fare nell'ipotesi in cui, come quella per cui è causa, l'atto amministrativo causi al privato la lesione di un proprio diritto soggettivo da parte della P.A.

Difatti l'art. 63, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001 così testualmente dispone: *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".*

Sul punto il più autorevole Collegio della Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto: *"il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé il*



potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 31/12/2018, n. 33688).

Nello stesso senso si veda la pronuncia del Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, n. 812/2019 che così recita: *“Va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario qualora il ricorso abbia ad oggetto non procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno a pubblico impiego, ma il diritto soggettivo del docente lavoratore all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti”;*

ed ancora la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 28/8/2020 ha così statuito: *“il G.O. può disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento amministrativo (in sostanza, ritenendolo tamquam non esset) solo laddove abbia accertato, in capo all'istante, un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge e suscettibile di subire un danno evitabile/ovviabile con la disapplicazione”.*

Nella fattispecie per cui è causa la Prof. Recupero ha subito la lesione di un suo diritto soggettivo proprio a causa degli atti posti in essere dall'Amministrazione scolastica e da ciò discende il suo diritto a vedere disapplicate da Codesto On.le Tribunale le O.M. 112/2022 e 60/2020 illegittime per tutto quanto sin qui dedotto ed eccepito.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA EX ART. 700 CPC

Il mancato riconoscimento, in via cautelare, del valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con conseguente immediato inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e II fascia delle GI, causerebbe alla Prof. Recupero un grave ed irreparabile pregiudizio.

Appare, pertanto, urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del *“fumus boni iuris”* lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte per cui la domanda appare di tutta



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA DOGALI, 1/A- TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 – TEL 0941/22113 – 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II delle GI.

Quanto al requisito del *"periculum in mora"* è di tutta evidenza che il dover attendere i necessari lunghi tempi di definizione del giudizio di merito determinerebbe per la ricorrente un danno grave ed irreparabile connesso al fatto che la stessa non potrà essere chiamata - come è avvenuto considerato che, ad oggi, la Prof. Recupero non ha assunto alcuna supplenza - a ricoprire il ruolo di docente nelle classi di concorso indicate in premessa per il corrente anno scolastico.

Appare evidente come la partecipazione alle convocazioni dalla seconda fascia, dopo l'esaurimento delle chiamate dalla prima, è già causa di un danno grave ed irreparabile per la ricorrente connesso all'azzeramento e/o alla notevole riduzione delle probabilità di essere convocati, sia con incarico annuale, o comunque per un periodo esteso, con conseguente danno curriculare connesso alla impossibilità di maturare punteggio per il servizio prestato, con evidenti ripercussioni nella formazione delle graduatorie per gli anni a venire.

È di tutta evidenza come un tale pregiudizio non potrebbe trovare ristoro per equivalente poiché connesso alla vanificazione della possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Ora, per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *"ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione anti-giuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria ... di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose"* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la **Prof. Cristina Maria Recupero**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, se del con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- A) Accertare, in via incidentale, l'illegittimità delle O.M. n. 112/2022 e 60/2020, nonché dei conseguenti atti e provvedimenti ad esse connessi e, per l'effetto, disapplicarli nella parte in cui non consentono l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II delle GI ai docenti che sono in possesso della laurea e dei 24 CFU;
- B) Ritenere, accertare e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla laurea e dal possesso dei 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso A015 – DISCIPLINE SANITARIE, A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE, A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- C) Per l'effetto ordinare alle PP.AA. resistenti di inserire immediatamente la ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali supplenze, persole docente, per le suddette classi di concorso per la provincia di Messina, e nella II fascia delle graduatorie di istituto;
- D) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

- E) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere all'inserimento della ricorrente nella I fascia delle graduatorie provinciali



supplenze, persole docente, per le suddette classi di concorso per la provincia di Messina e nella II fascia delle graduatorie di istituto;

- F)** In via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- G)** Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)** Copia diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “V. Emanuele III” di Patti, in data 07.07.2005;
- 2)** Copia laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, conseguita presso la facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina, in data 28.10.2010;
- 3)** Copia attestazione 24 CFU conseguiti presso la Scuola Superiore Per Mediatori Linguistici “SAN MICHELE” di Sant’Agata di Militello in data 7.12.2021;
- 4)** Copia domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2014, per le classi di concorso A015, A031, A034, A050 e A060, presentata in data 19.5.2022;
- 5)** Copia ulteriori titoli della Prof. Cristina Maria Recupero.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella I fascia delle GPS e nella II delle GI;

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette graduatorie per la classi di concorso A015, A031, A034, A050 e A060 sono da qualificarsi come controinteressati.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a quelli inseriti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, e cioè di tutti i docenti



che in virtù dell’inserimento della ricorrente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, classi di concorso A015, A031, A034, A050 e A060, sarebbero superati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’elevato numero dei destinatari;

CHE l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa*



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA DOGALI, 1/A- TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 – TEL 0941/22113 – 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia e/o del MIUR.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Salvis iuribus

Patti, lì 27.09.2022

Avv. Giovanni Villaroel



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

Procura speciale alle liti

Io sottoscritta **Recupero Cristina Maria**, nata a Patti (ME) il 20/12/1986, residente a Capo D'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 677/A, cod. fisc. RCPCST86T60G377Z, nomino quale difensore e procuratore speciale, in ogni fase e grado del presente giudizio da proporre nei confronti del MIUR per l'inserimento nella I fascia GPS e II fascia GI, l'Avv. Villaroel Giovanni (c.f.: VLLGNN85D22G377J) del Foro di Messina, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, e ratificandone sin da ora l'operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Villaroel Giovanni, sito in Patti, alla via Mazzini, n. 10.

Dichiaro di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, nonché compenso professionale. Inoltre, sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nonché dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per l'espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il rispettivo trattamento.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata agli artt. 2 e seguenti del succitato decreto legge, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016).

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Patti, 27.02.2022

Maria Cristina Recupero

Recupero Cristina Maria

Si certifica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. l'autografia della sottoscrizione.

Avv. Giovanni Villaroel